



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 41 del 7.10.2020

Supplemento n. 175

mercoledì, 7 ottobre 2020

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Statuto. Proposta della Giunta esecutiva n. 14 del 21.08.2020. Adottato con deliberazione dei consigli comunali di: Massa Marittima n. 22 del 16.04.2020, pubblicata il 06.05.2020. Monterotondo Marittimo n. 03 del 29.05.2020, pubblicata il 09.06.2020. Montieri n. 26 del 19.06.2020, pubblicata il 24.06.2020. Roccastrada n. 29 del 08.06.2020, pubblicata il 23.06.2020. Approvato dal consiglio dell'Unione con deliberazione n. 14 del 27.08.2020, pubblicata il 27.08.2020. In vigore dal 27.09.2020.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Statuto. Proposta della Giunta esecutiva n. 14 del 21.08.2020. Adottato con deliberazione dei consigli comunali di: Massa Marittima n. 22 del 16.04.2020, pubblicata il 06.05.2020. Monterotondo Marittimo n. 03 del 29.05.2020, pubblicata il 09.06.2020. Montieri n. 26 del 19.06.2020, pubblicata il 24.06.2020. Roccastrada n. 29 del 08.06.2020, pubblicata il 23.06.2020. Approvato dal consiglio dell'Unione con deliberazione n. 14 del 27.08.2020, pubblicata il 27.08.2020. In vigore dal 27.09.2020.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione, sede, uffici, stemma e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Funzioni dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 Servizi di Prossimità
- Art. 9 Esercizio di funzioni e servizi in associazione con altri enti locali
- Art. 10 Disposizioni generali e finanziarie
- Art. 11 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 12 Funzioni affidate da altri soggetti pubblici

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 13 - Organi di governo dell'Unione
- Art. 14 - Consiglio
- Art. 15 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 16 - Convalida dei rappresentanti comunali
- Art. 17 - Competenze del Consiglio
- Art. 18 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 20 - Sostituzione dei Consiglieri

CAPO III ORGANO ESECUTIVO

- Art. 21 - Definizione e composizione
- Art. 22 - Funzionamento
- Art. 23 - Funzionamento: casi particolari
- Art. 24 - Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 25 - Modalità di elezione e durata in carica
- Art. 26 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 27 - Il Vicepresidente e gli Assessori

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 28 - Principi generali
- Art. 29 - Regolamento di organizzazione
- Art. 30 - Segretario generale
- Art. 31 - Funzioni di responsabilità
- Art. 32 - Atti di gestione
- Art. 33 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 34 - Procedimenti disciplinari

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 35 - Principi generali
- Art. 36 - Finanze dell'Unione
- Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 38 - Rendiconto di gestione
- Art. 39 - Revisore dei conti
- Art. 40 Servizio di tesoreria
- Art. 41 Patrimonio

CAPO VII

CONTROLLI INTERNI

- Art. 42 - Controlli interni
- Art. 43 - Organismo di valutazione

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 44 - Durata dell'Unione
- Art. 45 - Recesso del Comune
- Art. 46 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 47 - Recesso dalla funzione
- Art. 48 - Scioglimento
- Art. 49 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

Art. 50 - Modifiche statutarie

Art. 51 - Regolamenti

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 - Entrata in vigore delle modifiche statutarie, riflessi sugli organi

Art. 53 - Successione alla soppressa Comunità montana

Art. 54 - Continuità amministrativa

Art. 55 - Inefficacia delle norme comunali incompatibili

Art. 56 - Norme transitorie

Art. 57 - Norme finali ed entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo, detti di seguito "Comuni fondatori", hanno istituito, con atto costitutivo in data 14 dicembre 2012, l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere, di seguito indicata "Unione", ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali, già attribuite alla omonima comunità montana, e per effettuare una governance complessiva e per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni, originariamente costituita quale trasformazione della ex comunità montana Colline Metallifere, è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

- cooperare con i Comuni che ne fanno parte per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione con particolare riferimento a quelli in materia agricolo - forestale e difesa del suolo;

- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, con altri enti locali, di norma limitrofi o ricadenti nel territorio di competenza delle funzioni regionali attribuite all'Unione stessa;

- svolgere gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. All'Unione possono aderire altri Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune, che intende aderire, delibera la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la disponibilità a partecipare alle spese generali Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, facendo salva la propria competenza alla successiva approvazione, con la maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto, delle necessarie modifiche statutarie. Ricevuta la deliberazione consiliare preliminare, la Giunta dell'Unione può, entro sessanta giorni, elaborare le opportune modifiche statutarie ed avviare il procedimento di cui all'articolo 50 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie o del nuovo testo dello statuto.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Comune di Roccastrada entra a far parte dell'Unione con gli stessi diritti ed oneri previsti dallo statuto per i Comuni fondatori.

6. L'Unione già esercita in forma associata con i Comuni fondatori, come indicato dallo statuto vigente prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche e dai relativi atti di attuazione, le funzioni ed i servizi di seguito indicati:

- a) Gestione giuridica ed economica delle risorse umane, medicina del lavoro e nomina dell'Organismo di valutazione, fin dalla costituzione;

- b) Polizia municipale e amministrativa locale, dal 16 aprile 2012;

- c) Istruzione pubblica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, 16 aprile 2012, ed edilizia scolastica dal 1 gennaio 2013;

- d) Attività di pianificazione di protezione civile e di partecipazione all'emergenza e coordinamento dei primi soccorsi in ambito comunale, dal 1 gennaio 2013;

- e) Servizi informatici e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, dal 17 ottobre 2012;

- f) Servizio statistico comprensoriale, dalla costituzione;

- g) Sportello unico per le attività produttive (SUAP), fin dalla costituzione;

- h) Redazione del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fin dalla costituzione;

i) Contributi per il superamento delle barriere architettoniche in edifici privati;

j) Trasporto pubblico locale di competenza comunale, dal 15 gennaio 2019;

k) Pianificazione urbanistica relativamente al Piano strutturale intercomunale, dal 4 aprile 2018;

l) Centrale unica di committenza, dal 24 giugno 2016.

7. La gestione da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi indicati al comma 6 per conto del Comune di Roccastrada, ove non già in essere in base a convenzione, è avviata a seguito della revisione ed integrazione dei relativi progetti operativo - gestionali ed il Comune aderente potrà essere chiamato a corrispondere una quota di remunerazione di costi iniziali sulla base delle decisioni della Giunta esecutiva che approvano detti progetti.

Art. 2

Denominazione, sede, uffici, stemma e gonfalone

1. L'Unione ha la denominazione estesa "Unione di Comuni Montana Colline Metallifere" e l'acronimo UCMCM. L'ente è identificato anche con le denominazioni "Unione di comuni Colline Metallifere" o "Unione di Comuni montani Colline Metallifere".

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Massa Marittima; le adunanze degli Organi collegiali di governo si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

3. Gli uffici dell'Unione sono ubicati nella sede istituzionale e presso i Comuni associati. Nell'ambito del territorio nel quale l'Unione esercita le funzioni comunali e regionali ad essa attribuite l'organo esecutivo può costituire uffici distaccati ed unità locali in rapporto alle esigenze di fruizione dei servizi da parte di cittadini ed imprese.

4. L'Unione ha un proprio stemma e può dotarsi di un gonfalone. L'adozione, uso e riproduzione di detti simboli di riconoscimento sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta comunità montana sostituendo le parole "Comunità Montana" con "Unione Montana".

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove l'integrazione della programmazione

e dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono per perseguire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, il livello istituzionale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali e per la cura e la rappresentanza degli interessi dei Comuni che la costituiscono nell'esercizio dei compiti da essi affidati;

b) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio per una programmazione tesa a migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione e quale ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia; assicura la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

c) rappresenta presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita sostenibile del sistema della montagna e delle realtà montane, quale evoluzione istituzionale della comunità montana, della quale ha ereditato il ruolo e le funzioni; provvede, pertanto, agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, disposti in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

d) partecipa alla salvaguardia paesaggistica, ambientale e culturale dei territori compresi nel proprio ambito di competenza al fine di perseguire uno sviluppo socio-economico sostenibile ed omogenee condizioni di vita per le popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

e) promuove, coordina e favorisce, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative pubbliche e private in campo economico, sociale, ambientale e turistico per la valorizzazione delle risorse locali e del proprio territorio;

f) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini, le pari opportunità di genere e la coesione sociale, rappresentando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali;

g) favorisce, nel rispetto della parità di genere, la formazione del personale dipendente e l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

h) favorisce funzioni di presidio e manutenzione del territorio marginale e montano da parte dei cittadini residenti, incentivando attività ed investimenti utili ad agevolare la loro permanenza nelle aree rurali e montane, anche alleviando le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

i) realizza opere pubbliche di bonifica montana, infrastrutture e servizi civici utili al conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico rispettoso dell'ambiente e delle persone.

2. L'Unione persegue le finalità di cui al comma 1

in collaborazione con gli altri enti pubblici presenti nel territorio di competenza, in particolare, con i Comuni, la Regione, la Provincia, i Consorzi di Bonifica e la Società della Salute, e con le rappresentanze della società civile, dei lavoratori e delle imprese.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, ai dati ed ai documenti di cui è in possesso, ad attuare tempestivamente gli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informando la propria azione al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di professionalità, efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione utilizza l'Albo pretorio virtuale disponibile sul proprio sito istituzionale mediante il quale porta a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

3. Per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. L'organo esecutivo dell'Unione definisce i criteri organizzativi e i compiti di ciascun ente per la funzionalità degli sportelli informativi decentrati.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce, nel rispetto della riservatezza di terzi e del segreto d'ufficio, l'accesso alle informazioni, ai dati, ai documenti e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, di cui al comma 3 dell'art. 4, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. Ferme restando le consultazioni previste da norme di legge o di regolamento, l'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può sempre consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi ove il Presidente lo ritenga utile ad una più adeguata valutazione degli interessi incisi dall'atto.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni dei Comuni

1. L'Unione esercita per conto dei Comuni membri le funzioni e i servizi di cui al presente articolo, in parte quale evoluzione di quelli indicati al comma 6 dell'articolo 1 con l'estensione dei medesimi al Comune di Roccastrada, e ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengono utile affidarle ai sensi del successivo articolo 7.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, ove non già in essere, è attivato e reso effettivo con le modalità indicate dal presente statuto. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei. La definizione delle funzioni e dei loro contenuti è conforme a quella della legge statale e/o regionale.

3. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni membri, le funzioni fondamentali e non fondamentali, i servizi e le attività di seguito indicate:

a) Gestione delle risorse umane e affari del personale che comprendono il reclutamento e concorsi, il trattamento giuridico ed economico, le relazioni sindacali, la formazione, la nomina dell'Organismo unico di valutazione e la relativa regolamentazione delle funzioni, la designazione del medico competente e l'organizzazione della medicina del lavoro;

b) Polizia municipale e amministrativa locale;

c) Istruzione pubblica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, edilizia scolastica, servizi per l'infanzia ed asili nido;

d) attività di pianificazione di protezione civile, di partecipazione all'emergenza e coordinamento dei primi soccorsi in ambito comunale;

e) Servizi informatici e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;

f) Statistica - Ufficio statistico comprensoriale;

g) Sviluppo economico e Sportello unico per le attività produttive (SUAP);

h) Urbanistica, relativamente alla redazione del Piano strutturale intercomunale e degli strumenti urbanistici attuativi, tenuta del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco;

i) Ambiente e tutela del paesaggio, intesi come gestione unitaria dei vincoli idrogeologico e paesaggistico, della valutazione di impatto ambientale e delle autorizzazioni e dei vincoli ambientali, anche mediante la costituzione di uffici ed organismi collegiali e/o rappresentativi comuni per la verifica delle compatibilità e/o della sostenibilità ambientale di programmi, progetti ed istanze e per i rapporti e le verifiche con le autorità di ambito, in particolare delle risorse idriche e della raccolta e del riutilizzo dei rifiuti, e con i relativi gestori;

j) Centrale Unica di Committenza e servizi di progettazione di opere pubbliche, di forniture e servizi di particolare complessità o di interesse generale;

k) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, relativamente ai servizi di trasporto pubblico comunale, salvo specifiche norme di legge che prevedano ambiti diversi o forme associative differenti;

l) Concessione di contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati.

4. L'ambito di ogni funzione elencata al comma 3 è riferito al contenuto definito dalle leggi statali e regionali. Qualora sussistano dubbi al proposito o interpretazioni non univoche in ordine al contenuto di funzioni o servizi associati, l'organo esecutivo dell'Unione delibera con atto ricognitorio in ordine alle competenze comunali e dell'Unione nella specifica materia. A tal fine la Giunta esplicita il pertinente dettato normativo e lo interpreta alla luce dello statuto, dei regolamenti, degli atti di attuazione del processo associativo e di organizzazione degli enti associati; procede anche ad adottare gli atti di propria competenza ed a proporre le correzioni che reputa necessario apportare agli atti di competenza del Consiglio dell'Unione e degli organi dei Comuni associati, in modo da dirimere in modo permanente l'eventuale conflitto di competenza riscontrato.

5. L'ordinario affidamento di ogni ambito di funzioni, indicate al comma 3, o di articolazioni interne dello stesso, è attuato sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. Ove non già previsto dal progetto o da precedenti atti amministrativi, la data di avvio della gestione da parte dell'Unione è

indicata con decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile gestionale e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

6. I progetti gestionali di cui al comma 5 e i regolamenti dell'Unione provvedono alle opportune specificazioni del contenuto operativo degli ambiti funzionali e dei servizi comunali demandati all'Unione, in particolare nei casi in cui permangono transitoriamente porzioni di competenza comunale, ovvero la legge riserva atti amministrativi agli organi comunali. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una loro diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

7. Al fine di consentire l'avvio della gestione associata dalla data stabilita e di garantire la continuità amministrativa e il regolare andamento dei servizi e delle attività, gli organi dell'Unione possono decidere di anticipare le risorse necessarie, fermo restando l'imprescindibile stanziamento di tali risorse nel bilancio dell'Unione stessa. A tal fine il progetto gestionale o il decreto del Presidente di cui al comma 5 prevedono, ove necessario e in particolare per le funzioni fondamentali per le quali sussistono termini perentori per l'avvio dell'esercizio associato, un assetto delle competenze comunali e dell'Unione e opportune modalità organizzative valevoli transitoriamente nel periodo di avvio dell'esercizio associato da parte dell'Unione, determinandone la durata in rapporto ai tempi necessari per l'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali che deve essere attuato con le opportune variazioni dei bilanci e delle dotazioni organiche degli Enti associati.

8. Lo scioglimento di una o più funzioni indicate nel comma 3 costituisce modifica statutaria per la quale si applicano le procedure di cui al presente statuto.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. Salvo disposizioni di legge diverse, ciascun Comune membro può conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, servizio ed attività di competenza comunale in aggiunta di quelle indicate nell'articolo 6.

2. La convenzione ha i contenuti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 68/2011 e s.m.i., indica la data di decorrenza dell'esercizio associato, anche mediante rinvio agli atti di attuazione, ed individua le competenze oggetto di conferimento in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

3. Per dare esecuzione alla convenzione, si applica il comma 5 dell'articolo 6 in quanto compatibile.

4. La convenzione determina le clausole imperative, la cui modifica richiede una deliberazione dei Consigli, e rinvia alla competenza della Giunta esecutiva dell'Unione l'adeguamento delle clausole organizzative e gestionali che necessitano di un aggiornamento dinamico. Di norma alla convenzione è annessa la proposta di progetto operativo gestionale per l'avvio della gestione associata al solo fine di una più completa conoscenza da parte dei Consigli della proposta di convenzione; le successive modifiche del progetto approvate dalla Giunta esecutiva sono comunicate dal Presidente al Consiglio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.

Art. 8

Servizi di Prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità, di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011, con priorità per i territori comunali caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare, in particolare, il disagio dei bambini e delle persone anziane o disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. La giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'Unione o dei singoli Comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

Art. 9

Esercizio di funzioni

e servizi in associazione con altri enti locali

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche in associazione con Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000,

come integrato dall'articolo 20 della legge regionale n. 68/2011. La convenzione è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le modalità di finanziamento delle spese necessarie al funzionamento della gestione associata.

2. Di norma l'espletamento di funzioni di Comuni non membri dell'Unione è riferita a funzioni e servizi già associati con i Comuni membri e l'Unione deve necessariamente essere individuata come ente capofila. All'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione.

3. La convenzione deve indicare, in particolare:

a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, individuando l'Unione quale capofila della convenzione, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;

d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;

f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

h) Il funzionamento dell'organo di indirizzo per la gestione associata nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma 2;

i) Il rinvio alle norme statutarie ed interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

4. Il Comune non appartenente all'Unione è chiamato a compartecipare alle spese per la gestione associata, ivi compresa, se del caso, una parte di spese generali, per una quota stabilita dalla Giunta esecutiva in attuazione della convenzione. Di norma, stabilita la parte di spesa a carico del Comune non facente parte dell'Unione, la parte rimanente è ripartita tra gli enti associati secondo i criteri di cui all'articolo 10.

5. Alla convenzione è data attuazione con i progetti gestionali di cui all'articolo 6 che sono sottoposti anche all'approvazione della Giunta del Comune convenzionato prima di divenire operativi nei confronti del Comune stesso.

6. Restano ferme le altre forme di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, servizi, attività o compiti, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti pubblici di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 68/2011 o, comunque, previste dalla legislazione statale.

Art. 10

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni membri all'Unione, in attuazione dei precedenti articoli 6 e 7, nonché nei casi di cui all'articolo 9, i progetti gestionali e le convenzioni sono approvati nel rispetto delle norme del presente articolo e la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione degli atti di cui agli articoli 6 e seguenti, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo assenso della Giunta esecutiva, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali comunali.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse o, comunque, la messa a disposizione, mediante comando o distacco, dello stesso. Nelle fasi di avvio della gestione associata di funzioni o servizi o ai fini di una riorganizzazione operativa delle modalità di esercizio o quando la natura del servizio o dell'attività lo rende opportuno, il progetto gestionale può prevedere che il responsabile della struttura organizzativa associata, previo accordo con il responsabile comunale competente, possa avvalersi di personale comunale che rende la propria prestazione per parte del tempo di lavoro a favore dell'Unione; in questo caso la spesa del personale comunale è detratta, in proporzione all'impiego, dalla quota di partecipazione del Comune interessato.

5. Le spese finali relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione, al netto delle rispettive entrate realizzate dall'Unione stessa, sono ripartite tra i Comuni affidatari nel rispetto dei seguenti criteri: una percentuale in parti uguali e la parte rimanente in rapporto alla popolazione ed alla superficie territoriale. L'organo esecutivo dell'Unione definisce il peso delle suddette partizioni e, ove possibile ed opportuno, l'eventuale partecipazione finanziaria dell'Unione. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative a parte delle spese generali di funzionamento dell'Unione.

6. Queste ultime sono relative alle spese per affitti, utenze, canoni, consumi e manutenzioni, personale dei servizi centrali e di supporto e altre spese generali sostenute dall'Unione per l'esercizio di tutte le funzioni di competenza. La quota parte di spese generali da attribuire alla gestione delle funzioni comunali ed associate è definita in proporzione alla spesa del personale assegnato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni comunali stesse rispetto alla spesa totale di personale dell'Unione come risultanti dai documenti di bilancio. La Giunta esecutiva può definire parametri per attribuire ad ogni funzione o servizio gestito dall'Unione per conto dei Comuni quota parte della percentuale di spese generali, calcolata come indicato al periodo precedente, da ripartire tra i Comuni secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 5 oppure può decidere di ripartire tra gli enti associati detta percentuale di spese generali definendo criteri e parametri specifici. Nel caso in cui non tutti i Comuni membri partecipino a tutte le funzioni associate, le spese generali di funzionamento dell'Unione attribuite alle gestioni associate sono integralmente ripartite tra tutti i Comuni in parti uguali. In ogni caso, qualora le condizioni di bilancio dell'Unione lo consentano, la Giunta esecutiva può esentare i Comuni dal rimborso delle spese generali di funzionamento.

7. L'Unione comunica ai Consigli Comunali le proprie attività, in particolare quelle che riguardano le funzioni associate, almeno una volta all'anno con la relazione al rendiconto di cui all'articolo 231 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

8. I regolamenti dell'Unione dettano norme procedurali per l'effettiva partecipazione dei Consigli Comunali alle decisioni del Consiglio dell'Unione.

9. Qualora la legge, lo statuto o l'atto associativo dispongano che un atto di competenza di un organo di governo comunale debba essere adottato, nel caso di esercizio da parte dell'Unione di funzioni comunali, da un organo di governo dell'Unione, il regolamento, la convenzione o il progetto gestionale che disciplina

l'esercizio della funzione detta norme procedurali idonee ad acquisire, entro un termine determinato, il parere obbligatorio non vincolante dell'organo comunale ordinariamente competente prima che siano assunte decisioni definitive da parte dell'organo di indirizzo dell'Unione.

Art. 11

Subentro dell'Unione

per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dal 1 marzo 2012, a seguito dell'estinzione della Comunità Montana Colline Metallifere, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Ha svolto, altresì, le funzioni già assegnate alla Comunità Montana dai Comuni ed è subentrata nei rapporti convenzionali con la Provincia e ed altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta necessariamente la modifica del presente statuto.

Art. 12

Funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di enti pubblici diversi dagli enti locali alle condizioni stabilite dall'articolo 51 della legge regionale n. 68/2011, con le modalità definite dal presente statuto.

**CAPO II
ORGANI DI GOVERNO**

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta esecutiva.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni associati secondo le disposizioni dei successivi articoli, salvo i casi di cui alla legge regionale n. 68/2011.

3. Nel Consiglio dell'Unione deve essere garantita la rappresentanza di genere.

4. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge, dagli atti dei competenti organi dell'Unione stessa.

Art. 14

Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da dodici membri. Ogni Comune costituente è rappresentato dal Sindaco e da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

2. Il Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza, compreso il Sindaco, e quelli di minoranza.

3. L'appartenenza alla maggioranza e alla minoranza consiliare comunale è stabilita dalla legge regionale n. 68/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio Comunale, ovvero dal rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco, per la maggioranza, e il candidato a Sindaco, risultato eletto consigliere di minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più giovane di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo anche il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo. Nel caso che la comunicazione del Segretario comunale manchi o sia tardiva, il rappresentante comunale può comunque esercitare le prerogative riconosciute al Consigliere dell'Unione, ivi compresa la partecipazione al Consiglio, dal momento dell'entrata in carica, disciplinata dall'articolo 19.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti elettivi o individuati ai sensi del

comma 5, provvedendo all'elezione, nel numero previsto dal comma 1, dei sostituti.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, è rappresentante del Comune il Commissario governativo e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto di conseguenza fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.

9. Il Consiglio funziona senza soluzioni di continuità; a tal fine, per il computo del quorum di validità della seduta o di approvazione delle deliberazioni, il numero dei componenti che lo costituiscono è normalmente ridotto al verificarsi di eventi che non consentono la costituzione dell'organo con il numero di componenti indicato al comma 1, quali l'assenza della minoranza in un Consiglio Comunale o il non ancora avvenuto insediamento di nuovi rappresentanti, eletti o di diritto, a seguito della decadenza dei precedenti. In particolare, nel caso di rinnovo del Consiglio comunale il Comune è rappresentato soltanto dal rispettivo Sindaco fino all'elezione dei propri rappresentanti o allo spirare del periodo di cui all'articolo 14, comma 4.

Art. 15

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, qualora nella compagine consiliare siano presenti entrambe i generi, ogni consiglio comunale procede in modo che i rappresentanti del Comune nel consiglio dell'Unione non appartengano tutti al medesimo genere e, pertanto, all'esito delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso risultino eletti rappresentanti dello stesso genere al quale appartiene il sindaco, le votazioni stesse si considerano non valide e si procede a seconde votazioni disgiunte.

3. Se l'esito delle seconde votazioni non garantisce la rappresentanza di genere, anche tali votazioni non sono valide e le componenti consiliari procedono ad una terza votazione nella quale il candidato della maggioranza consiliare deve essere di genere diverso da quello del Sindaco. Queste votazioni sono valide anche se non risulta eletto alcun rappresentante di genere diverso.

Art. 16

Convalida dei rappresentanti comunali

1. A seguito dell'elezione di uno o più rappresentanti

comunali nel Consiglio dell'Unione, il rispettivo Sindaco provvede senza indugio a darne notizia al Presidente dell'Unione, trasmettendo il verbale della relativa deliberazione, affinché questi possa invitare i nuovi rappresentanti a partecipare alla prima seduta utile del Consiglio stesso.

2. Ogni volta che uno o più rappresentanti comunali, eletti o di diritto, partecipano per la prima volta al Consiglio dell'Unione, questo procede all'inizio della seduta alla convalida dell'entrata in carica degli stessi.

3. La convalida consiste nella verifica di eventuali incompatibilità a ricoprire la carica, effettuata con una discussione alla quale può partecipare anche il soggetto interessato; nella medesima seduta il Consiglio si esprime convalidando l'elezione o contestando l'incompatibilità all'interessato. In quest'ultimo caso si applica il procedimento di cui all'articolo 69 del TUEL n. 267/2000.

4. Nel caso di contestuale elezione della rappresentanza comunale di maggioranza e di minoranza, il Consiglio valuta anche il rispetto delle disposizioni dell'articolo 15 per la corretta rappresentanza di genere, rilevando, ove del caso, la nullità delle relative deliberazioni.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Il Consiglio indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni da parte degli altri organi dell'Unione mediante direttive, atti d'indirizzo e regolamenti.

2. Il Consiglio adotta il regolamento per il proprio funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, le modalità per la convocazione e il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un numero adeguato di componenti in rapporto a quelli effettivamente in carica. Nel disciplinare i termini per la convocazione e per la messa a disposizione dei Consiglieri delle proposte da deliberare, in particolare quelle riguardanti il bilancio o quelle per le quali sono prescritti termini superiori agli ordinari, il regolamento definisce le deroghe applicabili nel caso di integrazione del Consiglio con componenti che entrano in carica in concomitanza con la decorrenza di detti termini. Regola la presentazione, la discussione e

l'approvazione delle proposte di deliberazione. Individua i diritti e i doveri dei Consiglieri e le modalità di esercizio delle loro prerogative. Disciplina, altresì, altri aspetti del funzionamento del Consiglio indicati dallo statuto o ritenuti utili alla funzionalità dell'organo.

3. Nell'espletamento delle proprie competenze, di cui alle lettere b), f) ed l) del comma 2 dell'articolo 42 del TUEL n. 267/2000, relative alle funzioni comunali affidate all'Unione, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente, il Consiglio assicura il rispetto degli indirizzi impartiti dai Consigli Comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in modo che resti ferma l'autonomia comunale di scelta e di autodeterminazione delle politiche tributarie e tariffarie, degli interventi e delle opere da realizzare sul proprio territorio e della relativa pianificazione urbanistica. Resta comunque salva la discrezionale decisione del Consiglio motivatamente difforme dagli indirizzi di cui sopra, in quanto organo responsabile dell'atto riferito a tutto il territorio di competenza, in particolare ove rilevi indirizzi contrastanti o incongruenti tra quelli definiti dai Consigli dei Comuni interessati. Resta ferma la piena autonomia del Consiglio in ordine alla armonizzazione temporale dei programmi e degli interventi in relazione alle risorse effettivamente disponibili ed alla approvazione dei regolamenti per lo svolgimento delle funzioni affidate all'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente.

2. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto. I quorum per la valida adozione delle deliberazioni sono stabiliti dal regolamento nel rispetto di quelli speciali previsti dalla legge e dallo statuto, fermo restando che, ove la decisione inerisca una funzione al cui esercizio associato non partecipano tutti i Comuni membri o gli interventi aggiuntivi per la montagna o i casi di cui al comma 9 dell'articolo 10, la deliberazione deve riportare anche il voto favorevole dei sindaci dei Comuni interessati che partecipano alla votazione.

3. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.-

4. Le deliberazioni che prevedono interventi aggiuntivi per i territori montani, di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 68/2011, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. L'assunzione di funzioni di enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale, è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica a condizione che tra i voti favorevoli sia compreso quello del sindaco del Comune di Massa Marittima, se presente alla votazione, o quelli della maggioranza dei rappresentanti di quel Comune.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

7. Tranne il caso di sedute o votazioni segrete, la partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà e delle conseguenti verifiche. Il regolamento disciplina anche la convocazione, costituzione e partecipazione a distanza, in modalità virtuale e telematica degli organi di governo dell'Unione.

Art. 19

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena eletti dal Consiglio Comunale o, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti, nel caso siano Sindaci, o dallo spirare del termine di cui all'articolo 14, comma 4.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dal Consiglio dell'Unione dalla data di esecuzione del decreto di scioglimento. Il Commissario

sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il Sindaco negli organi collegiali dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i propri rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio una volta che gli siano pervenuti i nominativi dei rappresentanti comunali. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 14. Restano salve disposizioni di legge o del decreto di nomina del Commissario che prevedono tempi diversi per l'attività commissariale o per la ricostituzione del Consiglio.

6. Ai componenti degli organi collegiali dell'Unione si applicano le cause di sospensione e cessazione dalla carica, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per Sindaci e Consiglieri Comunali e quelle specifiche indicate agli articoli 31 e 36 della legge regionale n. 68/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di

consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente i motivi dell'assenza prima della seduta del Consiglio, altrimenti è considerato assente ingiustificato. Il regolamento può dettare una disciplina di dettaglio dell'istituto.

4. Salvi restando i casi di decadenza di diritto, sospensione dalla carica e nullità dell'elezione, di cui all'art. 59 del TUEL n. 267/2000, il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del presente statuto.

8. I provvedimenti comunali di sostituzione dei rappresentanti, di cui al comma 7 dell'articolo 14, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di elezione del membro del Consiglio.

9. Il presente articolo si applica per quanto compatibile con gli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 68/2011.

10. Per la sostituzione del sindaco si applicano gli

articoli 26, comma 4, 36 e 37 della legge regionale n. 68/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III ORGANO ESECUTIVO

Art. 21

Definizione e composizione

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione, salvo i casi di sostituzione previsti dalla legge regionale.

2. Nella prima seduta alla quale partecipa il Sindaco a seguito della proclamazione della sua elezione, la Giunta procede alla verifica della eventuale incompatibilità dei propri componenti. Qualora l'amministratore interessato non provveda autonomamente al superamento delle eventuali cause rilevate, la Giunta rimette gli atti al Consiglio per quanto di sua competenza. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. Nel verbale della seduta della Giunta è dato atto dei motivi ostativi alla partecipazione del Sindaco o per i quali, in luogo del Sindaco, partecipa il sostituto.

Art. 2

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio, per posta elettronica o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione, di un avviso che indica il giorno, l'ora e il luogo della seduta. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza o, comunque, per via telematica purché siano assicurati adeguati standard di sicurezza e riservatezza.

3. La Giunta opera, perseguendo la ricerca del massimo consenso dei componenti, con deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

4. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. In assenza di regolare convocazione la seduta è valida soltanto se sono presenti tutti i componenti.

5. Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo i casi di deliberazioni concernenti proposte di modifica dello statuto, approvazione del regolamento di funzionamento della Giunta, di progetti gestionali e di criteri di ripartizione delle spese delle gestioni associate, per le quali è necessario il voto favorevole di tutti i componenti, e altri casi indicati dalla legge o dallo statuto.-

6. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo l'inizio della pubblicazione all'albo pretorio. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti, nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

7. Salvo che al momento della votazione, alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere, ivi compresi Consiglieri eventualmente delegati alla cura di determinati affari.

8. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta come consulente tecnico amministrativo, redige i verbali delle deliberazioni, che sottoscrive unitamente al presidente della seduta, e provvede a comunicare agli uffici dell'Unione le decisioni assunte.

9. La Giunta, avvalendosi degli uffici dell'Unione, può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato all'unanimità. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità:

a. di espletamento delle sedute e delle votazioni effettuate in videoconferenza o, comunque, in modalità telematica;

b. di accertamento della validità della seduta pur in assenza di uno dei componenti;

c. di convocazione nei casi di cui all'articolo 23 e le relative modalità di partecipazione del Sindaco del Comune non facente parte dell'Unione, nonché le tipologie di deliberazioni che non possono essere approvate in assenza di regolare convocazione del Sindaco medesimo.

10. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del TUEL.

Art. 23

Funzionamento: casi particolari

1. Nel caso che all'Unione siano affidate funzioni e servizi comunali da parte di Comuni non membri

dell'Unione stessa, alla Giunta sono chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni convenzionati per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione associata.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale si può esprimere anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

Art. 24
Competenze

1. La Giunta elegge il Presidente e collabora con lui nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

2. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che la legge e lo statuto non assegnano al Consiglio o al Presidente.

3. La Giunta, in particolare:

a) propone ai Consigli comunali le modifiche statutarie, in attuazione dell'articolo 50;

b) definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e dei criteri generali deliberati dal Consiglio, contenente anche la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

c) adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi per la rilevazione e misurazione delle prestazioni dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento e alle funzioni esercitate; effettua la valutazione delle prestazioni con l'ausilio dell'organismo tecnico di valutazione;

d) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane per l'esercizio delle funzioni da esercitare in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

e) autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni di tutela degli interessi dell'Unione e per la conservazione degli atti dei propri organi; nel caso di controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione svolge funzioni di mediazione per risolverle bonariamente, anche fornendo la corretta interpretazione di atti ed accordi riguardanti le gestioni associate;

f) ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi

associate, in particolare per i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni e per il coordinamento delle rispettive previsioni di bilancio; a tal fine delibera i programmi gestionali e finanziari delle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

g) compie gli atti di programmazione locale per i quali leggi regionali o atti di programmazione prevedono la competenza della Conferenza dei Sindaci o, comunque, dell'organo che li rappresenta;

h) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;

i) definisce gli ambiti omogenei delle attività e competenze dell'Unione funzionali ai fini dell'individuazione del contenuto delle deleghe da conferire ai Sindaci assessori, ai sensi dell'articolo 26, comma 3.

4. Ai fini di cui alla lettera f) del comma precedente, la Giunta assicura una governance integrata con le Giunte municipali dei Comuni costituenti, individuando gruppi di coordinamento e/o di approfondimento costituiti da Amministratori comunali coordinati, di norma, da un Sindaco o da un Consigliere dell'Unione delegato dal Presidente.

5. La Giunta può costituire comitati tecnici e gruppi di lavoro composti da tecnici dell'Unione e dei Comuni per la redazione di atti di comune interesse e dei progetti gestionali delle funzioni associate, individuando il coordinatore. Il ruolo di coordinatore può essere assolto anche da un amministratore.

CAPO IV
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 25
Modalità di elezione e durata in carica

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta al proprio interno con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente dura in carica tre anni dalla data dell'elezione. La Giunta provvede all'elezione del nuovo Presidente riservandola ai Sindaci dei Comuni che ancora non hanno espresso il Presidente. Si applica il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 68/2011.

3. La Giunta può procedere all'elezione del Presidente non oltre trenta giorni prima della scadenza, in modo tale che il nuovo eletto possa entrare in carica il giorno successivo a quello nel quale sono cessate le funzioni del predecessore.

*Art. 26**Ruolo, attribuzioni e competenze*

1. Il Presidente ha funzioni di governo, di impulso e di garanzia istituzionale. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, nominando il legale di fiducia, convoca e presiede il Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo e l'organo esecutivo, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto. Quale organo rappresentativo di garanzia, assolve alle funzioni attribuite mantenendo un comportamento imparziale e di tutela degli interessi generali dell'Unione, dell'insieme dei Comuni e della comunità amministrata.

2. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

3. Entro quindici giorni dall'entrata in carica, il Presidente delega, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, ad ogni Sindaco presente nell'organo esecutivo la cura e il coordinamento di branche dell'amministrazione, tra quelle di cui all'articolo 24, comma 3, lettera i), e può anche affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il Sindaco assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per le iniziative da intraprendere in relazione agli affari affidati.

4. Il Presidente svolge le funzioni ad esso conferite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, in particolare:

a) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e intese con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, provvedendo alla relativa sottoscrizione;

b) svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei comuni che hanno conferito all'unione la funzione fondamentale della polizia municipale;

c) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

d) nomina e revoca, previo parere dell'organo esecutivo, i responsabili apicali dei servizi dell'Ente, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di organizzazione;

e) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni e alle attività comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

f) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad

alto contenuto di professionalità, direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

g) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dall'organo esecutivo;

h) ha la rappresentanza legale dell'Ente, salvo che per gli atti attribuiti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al segretario e ai funzionari apicali; resta ferma la legale rappresentanza del Presidente in ogni grado di giudizio processuale, salvo che per il processo tributario o in materia di lavoro dipendente.

5. Per specifici affari, il Presidente può delegare espressamente con atto formale la rappresentanza legale dell'Ente ad altro amministratore o ad un funzionario dell'ente.

*Art. 27**Il Vicepresidente e gli Assessori*

1. Il Presidente nomina uno degli altri Sindaci per assolvere alle funzioni vicarie. Il commissario governativo che sostituisce il Sindaco nell'organo esecutivo non può essere nominato Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea dalla carica.

3. Qualora il Presidente non si avvalga della facoltà di cui al comma 1, le funzioni vicarie sono assolte dal Sindaco che è stato presidente nel periodo immediatamente precedente e così di seguito nel caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente.

4. Ferme restando la rappresentanza legale dell'Ente e l'operatività collegiale della Giunta, i Sindaci assessori delegati dal Presidente, nominati a norma dell'articolo 26, comma 3, sovrintendono all'attività degli uffici nell'ambito funzionale loro affidato provvedendo a presentare alla Giunta ed al Consiglio le relative proposte di deliberazione. Gli assessori, rispetto alle funzioni comunali associate, pongono particolare cura a perseguire il coordinamento delle politiche di settore dell'Unione con quelle dei Comuni, confrontandosi con i relativi Assessori comunali e tenendo opportuni incontri per definire il contenuto delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio. Curano i rapporti con gli enti sovraordinati e, quando ricorre il caso, rappresentano l'Unione negli incontri di concertazione, in particolare in quelli inerenti le funzioni regionali conferite all'Unione. Salvo specifica delega del Presidente non possono

sottoscrivere accordi, protocolli, intese e, in generale, atti che impegnano l'Unione verso terzi.

CAPO V
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28
Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 29
Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dall'organo esecutivo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle

funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi ai funzionari apicali, le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità e i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in generale, degli incarichi di collaborazione da attribuire a soggetti esterni;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego, ivi comprese quelle richieste dall'Amministrazione;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti, le modalità di nomina e la durata degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) la disciplina generale dei premi e gli incentivi di produttività e di risultato da corrispondere al personale, ivi compresi quelli relativi ad attività professionali rese nell'interesse dell'Amministrazione;

j) le responsabilità e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;

k) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 30
Segretario generale

1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'Unione ha un proprio Segretario generale di ruolo, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente, che sovrintende allo svolgimento delle funzioni gestionali dei funzionari responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

2. Il Segretario:

a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, qualora sussistano cause di incompatibilità del Segretario in relazione ad atti che

debbono essere deliberati, egli si allontana dall'aula e le relative funzioni sono assolte dal componente dell'organo di più giovane età;

c) Roga, purché in possesso dei requisiti richiesti, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni;

d) Esercita ogni altra funzione dirigenziale, anche gestionale, attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o legittimamente conferitagli dal Presidente.

3. In vigore del comma 5 ter dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000, il Segretario è nominato dal Presidente, previa consultazione dell'organo esecutivo, tra i Segretari titolari dei Comuni membri.

4. Il Segretario, nominato ai sensi del comma 3, dura in carica quanto il Presidente che lo ha nominato, salvo diversa indicazione del decreto di nomina, e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo. Si applica la disciplina della proroga degli organi amministrativi.

5. Per assicurare la continuità amministrativa ed il regolare funzionamento degli organi di indirizzo e salvo che non sia vietato dalla legge, l'Unione può incaricare un proprio dipendente apicale ad assolvere alle funzioni di segretario o convenzionare le funzioni di segreteria con altri enti locali, in particolare nel caso in cui nessuno dei Comuni membri disponga di un segretario comunale titolare.

Art. 31

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti apicali Responsabili dei Servizi sono nominati dal Presidente, svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono all'organo esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Le funzioni dei Responsabili sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che definisce anche la durata degli incarichi. La durata dell'incarico non si interrompe per l'avvicendamento dei Sindaci alla carica di Presidente. L'incarico di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore.

3. Il Presidente può incaricare personale esterno, con contratto a tempo determinato, per assolvere al ruolo di responsabile di struttura amministrativa di livello apicale, di dirigente o di alta specializzazione, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per accedere all'incarico, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni. Gli incarichi di responsabilità a contratto non sono soggetti a stabilizzazione e non possono eccedere la durata di tre anni, rinnovabili, e sono soggetti alla normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi. L'avvicendamento dei Sindaci nella carica di presidente dell'Unione per rotazione nel corso del triennio non comporta necessariamente la risoluzione del contratto, ma il nuovo Presidente può, sentita la Giunta esecutiva, risolvere l'incarico entro 45 giorni dal proprio insediamento.

4. Ai Responsabili competono l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono i pareri di cui al ricordato articolo 49 del TUEL sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, di ciascun Ente.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato, conferito con l'accordo degli altri Sindaci, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale

del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

6. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni partecipanti, i responsabili degli uffici dell'Unione possono essere incaricati dal Sindaco del Comune interessato, previo accordo degli altri Sindaci, nel rispetto delle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di lavoro, anche quale responsabile di uffici comunali. Di norma, il Sindaco può avvalersi di tale facoltà in vista di un successivo affidamento di funzioni o servizi all'Unione.

Art. 32
Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai Funzionari responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Copia digitale del provvedimento, conforme ai requisiti richiesti dalla legge, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, o per il diverso termine previsto nell'atto stesso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente e al Segretario dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Se l'atto lo prevede, una copia cartacea può essere affissa presso la sede e negli altri luoghi indicati. Le pubblicazioni e le affissioni, cartacee o digitali, sono effettuate dal soggetto individuato dagli atti di organizzazione. Di norma debbono essere pubblicati i provvedimenti e gli atti organizzativi di interesse generale, oltre a quelli per i quali la pubblicazione è condizione di efficacia. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza individua gli atti dirigenziali che debbono essere obbligatoriamente pubblicati per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa e quelli per i quali la pubblicazione può essere omessa.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

4. Le ordinanze ed i verbali di applicazione di sanzioni amministrative non richiedono pubblicazione al-

l'albo, ma debbono essere notificati ai trasgressori nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento interno che definisce anche i criteri per la determinazione delle spese del procedimento sanzionatorio.

Art. 33

Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 29. L'Unione ha alle proprie dipendenze personale di cui si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali, per l'espletamento delle funzioni regionali e delle funzioni comunali o di altri enti locali affidate, in relazione agli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti, alle esigenze di funzionalità dei servizi e alle risorse disponibili. Il contingente di personale necessario è determinato annualmente dalla Giunta esecutiva con il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), avuto riguardo esclusivamente all'indicatore di spesa potenziale massima prevista dalla legge. Con il citato strumento di programmazione e nel rispetto della sola limitazione della spesa, l'Unione prevede contingenti di personale di categorie professionali tra quelle definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici e individua le professionalità che ritiene rispondenti ai propri fabbisogni ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al comma 4, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione della legge regionale n. 39 del 2000.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato da altri enti e di collaboratori esterni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e delle risorse disponibili.

3. L'organo esecutivo provvede ad assegnare, di norma con gli atti annuali di programmazione operativa, il personale disponibile ai servizi dell'Unione. Inoltre, con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale o con i progetti gestionali di cui al comma 5 dell'articolo 6, accerta anche la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti, per far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali.

4. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale.

*Art. 34**Procedimenti disciplinari*

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva; esse determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua le strutture e i soggetti responsabili dell'azione disciplinare.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 35**Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 36**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) ricavi e rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di altri enti pubblici e di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

*Art. 37**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio delibera il bilancio di previsione, con

i relativi allegati, entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale e finanziaria dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio di previsione ha un orizzonte triennale ed è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio è approvato unitamente al documento unico di programmazione.

*Art. 38**Rendiconto di gestione*

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione, entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti, su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. La relazione illustrativa della Giunta contiene dati utili per la valutazione dell'andamento dei programmi nel corso dell'esercizio precedente, con particolare riguardo a quelli relativi alle funzioni comunali affidate all'Unione.

3. Copia del rendiconto e della relazione è resa disponibile ai Consigli comunali e pubblicata, anche in forme semplificate, sul sito istituzionale.

*Art. 39**Revisore dei conti*

1. L'Unione ha un organo di revisione contabile formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l'istituto.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

4. Qualora l'Unione eserciti in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, si applica il comma 3 bis dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000.

*Art. 40**Servizio di tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante proce-

dura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 41
Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Colline Metallifere, alla quale l'Unione è subentrata ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VII
CONTROLLI INTERNI

Art. 42
Controlli interni

1. L'Unione pone in essere un efficace sistema di controlli interni di natura contabile, gestionale, amministrativa per consentire una trasparente valutazione dell'andamento e dei risultati della propria azione amministrativa e dei programmi e progetti approvati dagli organi di indirizzo politico.

2. Il regolamento individua il sistema dei controlli e le relative modalità di attuazione. Il regolamento prevede l'autonomia dei controllori, le modalità per l'individuazione di basi comuni di dati contabili ed extra contabili utili per le attività di controllo organizzativo e gestionale, gli atti fondamentali di ogni funzione di controllo.

3. Il sistema dei controlli interni è funzionale anche alla costante azione di prevenzione della corruzione effettuata in ottemperanza alle norme vigenti in materia e, nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, individua gli attori del sistema e le azioni di ciascuno, per evitare duplicazioni di funzioni e di raccolta dati anche per esigenze conoscitive ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.

4. I controlli interni e per la prevenzione della corruzione possono essere effettuati assieme ai Comuni membri con le modalità indicate dall'articolo 110 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Resta ferma la necessità di ogni Comune di organizzare autonomamente il controllo interno e la programmazione delle azioni di prevenzione della corruzione per le funzioni non conferite all'Unione.

Art. 43
Organismo di valutazione

1. L'Unione ha un organismo di valutazione che espleta le proprie funzioni anche nell'interesse dei Comuni membri.

2. L'organismo di valutazione deve essere individuato all'esterno della struttura organizzativa dell'Unione e dei Comuni, è nominato dal Presidente tra soggetti in possesso di titoli di studio adeguati e di elevate capacità professionali, secondo quanto disposto dal regolamento.

3. L'organismo di valutazione partecipa attivamente alla definizione della metodologia valutativa e delle procedure del controllo di gestione.

4. L'organismo di valutazione può essere convenzionato con altri enti locali e soggetti pubblici operanti nel territorio.

CAPO VIII
DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 44
Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 45
Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di sei anni dalla data di costituzione o di adesione. Il recesso può essere deliberato in ogni tempo nel caso in cui il Comune intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita o per procedere alla fusione con un altro Comune.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:-

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per l'approvazione dello statuto comunale, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente as-

sume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta regionale.

4. Qualora il motivo del recesso sia dovuto alla volontà di costituire una nuova unione o di aderire ad altra già costituita o di fusione, il consiglio comunale deve aver provveduto all'approvazione dello statuto dell'altra Unione o del progetto di fusione perché il recesso possa avere effetto. I termini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, primo periodo, sono dimezzati. Su richiesta del Comune il personale dallo stesso trasferito all'Unione può essere comandato o trasferito all'altra Unione; se l'Unione non intende procedere al trasferimento si provvede nei termini previsti al comma 5 dell'articolo 46.

Art. 46

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorre dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 68/2011.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed

un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio, che si attiene ai criteri desumibili dal comma 6, è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Colline Metallifere. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità;

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza e il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione. Qualora il personale trasferito all'Unione dall'inizio della partecipazione comunale, non compensato da corrispondenti trasferimenti dell'Unione al Comune, costituisca una percentuale superiore al 30% della dotazione organica comunale vigente all'inizio della partecipazione all'Unione, la parte eccedente tale percentuale è riassegnata al Comune receduto;

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto;

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

*Art. 47**Recesso dalla funzione*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'esercizio di una o più funzioni elencate all'articolo 6 non prima di tre anni dalla data di conferimento della funzione all'Unione stessa.

2. La manifestazione della volontà di recedere dalla funzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende recedere da una o più funzioni assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che determinano la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della deliberazione comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, affinché il Consiglio possa valutare le motivazioni comunali ed assumere le iniziative utili a favorire la permanenza del Comune nella gestione associata della funzione; provvede a comunicare al Comune medesimo le decisioni del Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto;

c) Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie con la quale conferma o revoca la volontà di recedere dalla funzione, tenuto conto delle iniziative assunte o proposte dall'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini dell'efficacia del recesso dalla funzione, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci degli altri Comuni aderenti.

4. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 5. Il responsabile del servizio interessato al recesso predispone, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione confermativa del recesso, un piano che individua i rapporti attivi e passivi, i beni e le risorse strumentali che l'Unione ha in essere per l'esercizio associato della funzione, evidenziando quelli conferiti dal Comune recedente.

5. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso dalla funzione.

6. Si applicano le norme dell'articolo 46, commi 5 e 6, in quanto compatibili, intendendo, rispetto alla lettera

c) del comma 6, soltanto il personale trasferito all'Unione per l'esercizio della funzione oggetto del recesso.

7. In deroga al comma 6, il Comune e l'Unione possono disciplinare il recesso dalla funzione con convenzione che deve essere approvata dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti che si esprimono sulla proposta dell'organo esecutivo dell'Unione.

*Art. 48**Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta consensualmente quando i Comuni deliberano lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per la governance territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune o se esso ha deliberato il recesso nelle forme previste dall'articolo 45, comma 2.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, i Sindaci ne danno comunicazione alla Giunta regionale per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 68/2011.

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso.

Tutti i Sindaci dell'Unione comunicano alla Giunta regionale la volontà di procedere allo scioglimento dell'Unione.

Art. 49

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Salvo termini diversi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68/2011, lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in corso se lo scioglimento è stato deliberato entro il 30 giugno dello stesso anno, altrimenti è differito allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Nelle more delle decisioni della Giunta regionale, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o, in base alle decisioni regionali, all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Colline Metallifere sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando diverse disposizioni della Regione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. In assenza della stipula della convenzione lo scioglimento non ha luogo.

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti per il trasferimento del personale. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione, gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a partecipare alla relativa spesa.

8. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiono agli obblighi previsti dalla legge regionale.

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

Art. 50

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le modalità indicate

dall'articolo 24 della legge regionale n. 68/2011 e con le procedure del presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, della medesima legge regionale n. 68/2011 per le modifiche ricognitive.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta, oltre ai Consiglieri ed alla Giunta esecutiva dell'Unione, ad ogni Sindaco e ad ogni Consiglio comunale e si attiva con il deposito al protocollo dell'Unione di un testo sottoscritto dal sindaco o approvato dal Consiglio comunale secondo l'ordinamento interno del Comune. Quando viene depositata una proposta di modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Sindaco, convoca l'organo esecutivo per deliberare in merito entro sessanta giorni dal deposito. Il procedimento di modifica è avviato se l'organo esecutivo approva la proposta all'unanimità dei componenti.

3. Se la Giunta approva la proposta di modifica, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Quando la proposta di modifica statutaria riguarda l'adesione all'Unione di un nuovo Comune, il Consiglio comunale del Comune richiedente l'adesione approva la proposta di modifica statutaria con la maggioranza richiesta per l'approvazione delle modifiche allo statuto comunale e provvede a pubblicare all'albo pretorio la deliberazione per trenta giorni consecutivi. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria nel corso dell'iter di approvazione da parte dei Consigli comunali, il procedimento di approvazione riprende dall'inizio sulla nuova proposta.

4. Acquisite le deliberazioni del Comune richiedente l'adesione e le conformi deliberazioni dei Comuni membri, approvate e pubblicate a norma del comma 3, il Consiglio dell'Unione approva le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri componenti.

5. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge.

6. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino Ufficiale

della Regione Toscana è effettuata a cura dell'Unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Le modifiche statutarie sono inviate al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

6. I Comuni e l'Unione trasmettono le modifiche statutarie alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione che le approva.

7. Se la modifica statutaria attiene lo scioglimento di funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dai Sindaci dei Comuni.

Art. 51 Regolamenti

1. L'Unione disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui ha la competenza. L'ambito di applicazione dei regolamenti relativi alle funzioni comunali è l'intero territorio dell'Unione; nel caso di convenzione con Comuni non facenti parte dell'Unione, l'atto associativo individua la normativa regolamentare applicabile; nel caso di funzioni assegnate dalla Regione il regolamento esplica i propri effetti in rapporto alla dimensione territoriale delle funzioni stesse come definita dalle leggi e dagli atti di attribuzione.

2. Fatti salvi i regolamenti di organizzazione e funzionamento di competenza della Giunta esecutiva, i regolamenti dell'Unione sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di pubblicazione della delibera che li ha adottati, salvo che il regolamento stesso rechi un termine diverso e, comunque, sempre successivo all'inizio del periodo di pubblicazione dell'atto di approvazione.

3. L'iniziativa per l'adozione del regolamento spetta ai componenti del Consiglio dell'Unione ed alla Giunta esecutiva. Spetta, altresì, ad ogni Consiglio Comunale che vi provvede con apposita e valida deliberazione contenente il testo regolamentare proposto.

4. L'approvazione dei regolamenti che intervengono per la disciplina, anche finanziaria, delle funzioni comunali affidate all'Unione può essere preceduta dalla richiesta di parere non vincolante ad organi di indirizzo dei Comuni individuati con deliberazione della Giunta esecutiva o del Consiglio, che stabilisce anche il termine perentorio entro il quale l'organo comunale si deve esprimere.

5. Per l'esercizio delle funzioni comunali, nelle more dell'adozione di regolamenti dell'Unione, sono applicati quelli già vigenti nei Comuni dell'Unione o in uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

*Entrata in vigore
delle modifiche statutarie, riflessi sugli organi*

1. Gli organi di governo dell'Unione in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie sono integrati con i rappresentanti del Comune di Roccastrada.

2. Il Consiglio comunale di Roccastrada provvede, nel rispetto delle norme statutarie, all'elezione del rappresentante della maggioranza e del rappresentante di minoranza nel Consiglio dell'Unione entro venti giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie. Decorso inutilmente detto termine si applica l'articolo 14, comma 5.

3. Il Sindaco del Comune di Roccastrada entra a far parte della Giunta e del Consiglio dell'Unione non appena entrate in vigore le modifiche statutarie.

Art. 53

Successione alla soppressa Comunità montana

1. La Comunità Montana Colline Metallifere è stata definitivamente estinta il 29 febbraio 2012 e l'Unione le è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici, acquisendo il relativo patrimonio e tutto il personale dipendente.

Art. 54

Continuità amministrativa

1. I regolamenti e gli atti della soppressa Comunità Montana Colline Metallifere continuano ad esplicare i loro effetti salvo che siano modificati da regolamenti ed atti dell'Unione.

2. Sono fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'Unione e le convenzioni tra gli enti associati che continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro modifica, ancorché risulti mutata la disciplina statutaria di riferimento.

3. Nei casi di cui al comma 2, in particolare per quanto attiene i rapporti tra gli enti associati e i contributi comunali per il finanziamento dei servizi e per il fun-

zionamento dell'Unione, le clausole degli atti associativi e le prescrizioni dei progetti gestionali sono applicati in conformità con la nuova disciplina statutaria.

Art. 55

Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'inapplicabilità delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia. I regolamenti comunali continuano ad applicarsi fino a diversa determinazione dei competenti organi dell'Unione.

Art. 56

Norme transitorie

1. In vigenza dell'obbligo di cui al comma 31 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, salvo che i Comuni interessati accertino, entro il termine indicato dalla legge per l'esercizio obbligatorio in forma associata, che l'esercizio da parte dell'Unione di loro funzioni fondamentali comporti costi maggiori e/o servizi peggiori rispetto alla gestione comunale, le funzioni fondamentali, indicate dal comma 27 del detto articolo 14 del d.l. n. 78/2010, dei Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri non inserite tra quelle di cui al comma 3 dell'articolo 6 sono conferite all'Unione mediante stipula di convenzione associativa, salva restando la possibilità di procedere alle opportune modifiche statutarie specie nel caso di conforme volontà di Comuni membri non obbligati.

2. L'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni, dei servizi e delle attività elencate al comma 3 dell'articolo 6, che alla data di entrata in vigore del presente statuto non risultano ancora conferite all'Unione stessa da alcuno o da taluno dei Comuni membri, è attuato mediante adozione o revisione del relativo progetto gestionale di cui al comma 5 del medesimo articolo 6.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica statutaria, la Giunta esecutiva adotta le opportune modifiche dei progetti gestionali delle funzioni e dei servizi che l'Unione già esercita per conto dei Comuni fondatori in modo che il processo associazionistico raggiunga un livello uniforme per tutti i Comuni membri ed in particolare per Roccastrada.

4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, la Giunta esecutiva adotta i nuovi progetti gestionali per l'esercizio da parte dell'Unione delle funzioni comunali, tra quelle indicate all'articolo 6, comma 3, non ancora associate con alcuno dei Comuni membri.

5. Il Comune di Roccastrada, a seguito dell'approvazione del presente statuto, è tenuto a conformare i propri documenti di bilancio con quelli dell'Unione, quanto alle poste in entrata ed in uscita, con la prima variazione utile, da effettuare, comunque, in tempi consoni a rendere operativi i progetti di cui ai commi 3 e 4 nei termini indicati dalla Giunta esecutiva dell'Unione.

6. La Convenzione per la gestione associata delle risorse umane, attualmente in essere tra l'Unione ed i Comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, mantiene la propria efficacia nei confronti del Comune di Civitella Paganico fino alla scadenza del terzo anno dalla stipula, salvo risoluzione consensuale anticipata. La risoluzione per conto dell'Unione è deliberata dalla Giunta esecutiva all'unanimità dei componenti. I termini di partecipazione finanziaria alle spese sono modificati dalla Giunta esecutiva in conseguenza della modifica del progetto gestionale adottata in attuazione del comma 3.

7. La durata del Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore della presente modifica statutaria è aumentata del periodo necessario a completare il triennio decorrente dall'entrata in carica del Presidente stesso.

Art. 57

Nome finali ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto il testo previgente è abrogato.

2. Sono fatti salvi i regolamenti e gli atti generali adottati dagli organi dell'Unione in conformità con il precedente statuto che continuano ad esplicare la loro efficacia ove non risultino in contrasto con la nuova disciplina.

3. Lo Statuto entra in vigore, in conformità con la legge regionale, decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione, unitamente alla delibera consiliare che lo approva.

4. Successivamente all'entrata in vigore, l'Unione provvede alla pubblicazione dello statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, indicando la data di entrata in vigore.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche dello statuto.

6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia che, comunque, prevale rispetto alle norme statutarie che dovessero risultare incompatibili anche rispetto a successive modifiche legislative.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624